



- COMUNE DI AULETTA -

PROVINCIA DI SALERNO

CAPITOLATO TECNICO

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI AULETTA, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - PERIODO 1 MARZO 2024 – 31 DICEMBRE 2025.

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Capitolato ha per oggetto le modalità di gestione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado del Comune di Auletta, con accompagnatore per gli alunni della scuola dell'Infanzia. In particolare, il servizio ha per oggetto l'espletamento del trasporto degli alunni dai punti di raccolta alle scuole frequentate dai medesimi e viceversa;

Il servizio viene espletato nel rispetto delle specifiche norme legislative e regionali vigenti in materia, nonché delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, che la ditta appaltatrice si impegna ad osservare.

ART. 2 - DURATA

La durata del servizio è riferita al periodo 1 marzo 2024 – 31 dicembre 2025.

Nel caso in cui alla scadenza del contratto non sia stata conclusa la procedura di evidenza pubblica per un nuovo affidamento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario a completare le procedure di scelta del nuovo contraente. In tal caso la ditta appaltatrice è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

L'esecuzione del servizio avrà inizio previa formale stipulazione del contratto di affidamento. È autorizzata l'attuazione del contratto, in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo per la gestione del servizio de quo, soggetto al ribasso, è stabilito in € **85.994,36** (oltre IVA al 10%). Tale importo viene finanziato sia con i fondi del bilancio comunale sia con i contributi a carico degli utenti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., il servizio non presenta rischi da interferenze, dovendosi svolgere l'attività della ditta appaltatrice in luoghi diversi da quelli di pertinenza della Stazione Appaltante, per cui l'importo di detti oneri è pari a € 0,00. Restano a carico della ditta appaltatrice i costi della sicurezza per rischi specifici, i quali si intendono compresi nella componente dell'importo a base d'asta, così come restano a carico della stessa i costi della manodopera.

L'importo offerto rimarrà invariato per tutta la durata del servizio. La ditta appaltatrice non potrà, dunque, pretendere compensi diversi da quelli pattuiti.

ART. 4 - PERCORSO E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio è svolto sul territorio comunale (Capoluogo e frazioni); il percorso di andata e ritorno, da e per le scuole interessate, si snoda, indicativamente, attraverso le seguenti zone:

Santa Barbara – Mattina – Valle della Monica – Contrada Tufariello – Tempe di Lizzi – Contrada Santa Lucia – Cerreta – Contrada S. Antonio (area limitrofa Stazione Appaltante di Buccino) – Cardineta –

Giallograsso – ERP Ciceglie – Contrada Ponte – Monticchio. Le fermate e gli eventuali punti di raccolta dovranno essere stabiliti, di concerto, con l'Ufficio comunale competente per i servizi scolastici.

È in facoltà della Stazione Appaltante chiedere alla ditta appaltatrice l'attivazione di ulteriori percorsi o la modificazione degli stessi a seguito di una diversa organizzazione degli orari o del servizio disposti dalla competente Autorità Scolastica ovvero per la chiusura e/o il trasferimento di plessi scolastici.

Gli utenti dovranno giungere alla scuola di destinazione almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'orario scolastico e poter disporre prontamente del mezzo per il ritorno alla fine delle lezioni. Spetta all'Autorità Scolastica o alla Stazione Appaltante comunicare alla ditta appaltatrice gli orari di inizio e fine lezione nelle scuole interessate dal servizio, nonché le variazioni che dovessero verificarsi nel corso del periodo di durata del contratto. È vietato effettuare fermate non concordate.

La ditta appaltatrice dovrà garantire l'effettuazione quotidiana del servizio di trasporto scolastico, rispettando il calendario scolastico e gli orari di ingresso ed uscita degli alunni dalle scuole, definiti dall'Autorità Scolastica, con le eventuali modifiche che dovessero intervenire durante il periodo di durata del contratto.

In caso di temporanea chiusura della rete viaria per interventi di manutenzione, o in ogni altro caso di forza maggiore, la ditta appaltatrice dovrà effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari, che saranno autorizzate dalla Stazione Appaltante e comunicate tempestivamente alla ditta appaltatrice, agli utenti e alle scuole interessate dal competente ufficio comunale, per garantire il regolare espletamento del servizio.

La ditta appaltatrice non potrà, per nessuna ragione, sospendere o interrompere di propria iniziativa il servizio, essendo considerato ad ogni effetto "servizio pubblico", salvo cause di forza maggiore dipendenti da fatti naturali (alluvioni, neviccate, sfondamento della strada, dissesti stradali, calamità naturali, ecc.) o da fatti umani di grande rilevanza (tumulti, sommosse, ecc.), che rendano impossibile il regolare espletamento del servizio. In caso di proclamazione di uno sciopero, la ditta appaltatrice è tenuta ad avvertire tempestivamente sia la Stazione Appaltante che le Scuole interessate, nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa. Saranno garantite le prestazioni indispensabili di cui alla normativa nazionale (L. 146/1990 e s.m.i.) come individuate dai corrispondenti accordi sindacali aziendali.

Fatte salve le menzionate cause di forza maggiore non imputabili alla ditta appaltatrice, qualsiasi ritardo, sospensione o interruzione del servizio da parte della stessa, anche relativamente ad una sola corsa, potrà comportare da parte della Stazione Appaltante l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 12 nonché, a suo insindacabile giudizio, e nei casi consentiti, la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 13, oltre alla richiesta di eventuali danni.

ART. 5 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL'APPALTO

Il servizio in oggetto viene affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, mediante "affidamento diretto" attraverso la procedura telematica sulla piattaforma MePA, accessibile all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it>.

ART. 6 - OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE E DEL PERSONALE DIPENDENTE

La gestione del servizio, oggetto del presente Capitolato, avverrà a cura della ditta appaltatrice con organizzazione di mezzi e personale propri. Qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriori unità lavorative onde raggiungere il numero congruo per l'appalto di che trattasi, la ditta appaltatrice si impegna, in via prioritaria, ad utilizzare il personale adibito precedentemente al servizio, a condizione che il loro numero e la loro qualifica ed idoneità siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dalla ditta appaltatrice subentrante, ciò al fine di garantire i livelli occupazionali e la continuità del servizio.

È fatto obbligo alla ditta appaltatrice di:

- svolgere il servizio con scuolabus efficienti, dotati di dispositivi di sicurezza, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento ed omologati e conformi a quanto prescritto dalla normativa vigente (Decreto del Ministero dei Trasporti del 31/01/1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e relativa Circolare n. 23/1997). Gli automezzi dovranno trasportare un numero massimo di persone pari ai posti a sedere o, comunque, in base alle capacità di trasporto indicate nei rispettivi libretti di circolazione ed essere, altresì, dotati delle attrezzature tecniche e del corretto equipaggiamento per persone con disabilità per uno o più posti su uno o più veicoli. Gli automezzi dovranno essere facilmente identificabili: a tal fine, durante l'espletamento del servizio, dovrà essere

esposta, in maniera ben visibile sul parabrezza, una targa con la seguente dicitura: Comune di Auletta - Servizio Trasporto Scolastico;

- avere obbligatoriamente una dotazione minima di scuolabus di scorta per l'eventuale sostituzione di automezzi guasti o in avaria, al fine di evitare interruzioni del servizio di trasporto degli alunni;
- assicurare la regolare manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi e le revisioni periodiche, per il loro mantenimento in piena efficienza, e garantire condizioni di igiene e pulizia all'interno e all'esterno degli automezzi stessi;
- rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di lavoro ed in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale, attuando, nei confronti del personale occupato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, applicabili alla data del contratto alla categoria e nella località di svolgimento del servizio;
- garantire la presenza di un proprio accompagnatore sullo scuolabus per il servizio di assistenza e vigilanza degli alunni della scuola dell'Infanzia;
- assicurare lo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento con personale munito di patenti idonee e di CQC (Carta di Qualificazione del Conducente per il trasporto di persone);
- sottoporre il personale alle visite mediche previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 23.2.1999, n. 88 e s.m.i.;
- assicurare la dotazione, su ogni automezzo, di telefono cellulare per comunicare eventuali emergenze;
- provvedere all'immediata sostituzione del personale che dovesse risultare inidoneo allo svolgimento del servizio;
- individuare un Responsabile unico per la tenuta dei rapporti con la Stazione Appaltante nell'ambito dell'esecuzione del servizio, il cui nominativo dovrà essere comunicato alla stessa;
- comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante e/o al Dirigente Scolastico eventuali ritardi, incidenti, guasti dell'automezzo, indicandone cause e modalità;
- garantire i servizi imprevisi conseguenti all'inizio posticipato e/o al termine anticipato delle lezioni giornaliere per scioperi, riunioni o attività sindacale del personale docente;

Il personale della ditta appaltatrice ha l'obbligo:

- di mantenere un comportamento irreprensibile e riguardoso nei confronti dei bambini, dei genitori e del personale scolastico;
- di non fumare sull'automezzo;
- di non permettere a persone estranee al servizio di salire sull'automezzo, ad eccezione di quelle autorizzate per funzioni di vigilanza e controllo;
- di non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
- di prelevare gli alunni esclusivamente alle fermate o nelle zone prestabilite;
- di affidare i minori, al termine della corsa, solo ai genitori o loro delegati. Nel caso non siano presenti alla fermata i genitori o persone autorizzate per prendere in consegna il minore, l'alunno deve essere accompagnato alla sede della ditta appaltatrice e custodito da apposito personale che dovrà avvertire con la massima tempestività i genitori;
- di osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti;
- di non prendere accordi direttamente con i genitori o il personale insegnante, indirizzando i medesimi all'ufficio comunale competente;
- di mantenere la massima riservatezza su fatti di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento del servizio e, se del caso, darne comunicazione alla propria ditta che provvederà ad informare la Stazione Appaltante.

ART. 7 - AVVIO DEL SERVIZIO

La ditta appaltatrice si impegna ad avviare il servizio a far data dal giorno 01/03/2024.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONI

Qualunque responsabilità civile e/o penale per danni cagionati alla Stazione Appaltante, a terzi o a cose, in relazione all'espletamento del servizio ovvero a cause ad esso connesse, si intende a totale carico della ditta appaltatrice, senza riserve od eccezioni. Pertanto, la ditta appaltatrice dovrà stipulare polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile verso terzi ((R.C.T.) e verso i prestatori d'opera (R.C.O.) in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente appalto. In particolare, la polizza dovrà tenere indenne la ditta appaltatrice, ivi compresi i relativi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per i danni cagionati a terzi ed al proprio personale, per morte, lesioni personali e per danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, con i seguenti massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) con un massimale unico di copertura non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro, per danni a persone, cose od animali;
- Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) con un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro, con il limite di € 1.000.000,00 per persona.

I massimali previsti dalla polizza non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dalla ditta appaltatrice sia nei confronti di terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti della Stazione Appaltante. La polizza dovrà espressamente prevedere la "rinuncia alla rivalsa" della compagnia assicuratrice nei confronti della Stazione Appaltante. Le coperture assicurative richieste dovranno coprire l'intero periodo del servizio ed essere prestate da primaria Compagnia di assicurazione e la polizza, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante e nella stessa dovrà espressamente risultare che il Comune di Auletta è incluso nel novero dei terzi.

Quanto all'assicurazione dei mezzi, essi dovranno essere in regola con l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile (R.C.A.), nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile, con la precisazione che la garanzia per i terzi trasportati dovrà essere prevista per tanti posti quanti sono quelli indicati nella carta di circolazione e che i massimali garantiti, preferibilmente in misura unica per ciascun sinistro, per persona e per danni a cose, dovranno essere almeno pari a € 15.000.000,00 (fatta salva l'eventuale maggiore misura prevista dalla legge), ferma restando l'intera responsabilità della ditta appaltatrice anche per gli eventuali, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati, comprensiva di R. C. dei trasportati e della copertura per infortunio degli utenti in salita e discesa dai mezzi nonché corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti della Stazione Appaltante.

ART. 9 - PAGAMENTI

La Stazione Appaltante si impegna a corrispondere alla ditta appaltatrice il compenso fissato per il servizio in oggetto.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica da parte della ditta, indicante il periodo dell'effettivo servizio reso ed il codice identificativo di gara (C.I.G.).

Per la liquidazione della fattura si applica il meccanismo del c.d. "Split Payment", che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'I.V.A. esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

Il pagamento della fattura emessa a fronte delle prestazioni regolarmente effettuate sarà disposto entro trenta giorni dalla data di ricezione della stessa.

La ditta appaltatrice è tenuta ad assumere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto.

Il pagamento della fattura è, inoltre, subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva (D.U.R.C.).

ART. 10 - CONTROLLI E ISPEZIONI

La Stazione Appaltante si riserva la più ampia facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, controlli diretti a verificare che il servizio venga svolto in maniera puntuale e precisa, come stabilito nel presente Capitolato e secondo le dissizioni normative vigenti in materia.

Nel caso in cui, a seguito di controlli ed ispezioni, venissero accertate inadempienze della ditta, alla medesima saranno applicate le sanzioni di legge e quelle previste dal presente Capitolato.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE

È fatto espresso ed assoluto divieto alla ditta appaltatrice, pena la risoluzione del contratto:

- di cedere totalmente o parzialmente il contratto;
- di cedere totalmente o parzialmente i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto, senza espressa autorizzazione preventiva della Stazione Appaltante.

ART. 12 - PENALITÀ

Qualora venisse riscontrata negligenza o inadempienza, da parte della ditta, agli obblighi contrattuali assunti ovvero violazioni di disposizioni contenute nel presente Capitolato, la Stazione Appaltante procederà alla contestazione scritta dell'inadempienza a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata indirizzata al legale rappresentante della ditta, il quale, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, potrà far pervenire le proprie controdeduzioni.

Nel caso di mancato riscontro o di controdeduzioni non ritenute congrue, la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, provvederà ad applicare una penalità variabile da un minimo di euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00), in relazione alla gravità dell'inadempienza, a valere sui corrispettivi futuri.

È fatta espressamente salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni richiamate in altri articoli del presente Capitolato.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del suddetto Codice (risolubilità del contratto per inadempimento), le seguenti fattispecie:

- inosservanza grave e reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente Capitolato;
- perdita in capo alla ditta appaltatrice dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
- apertura di una procedura di fallimento a carico della ditta appaltatrice, messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività;
- mancata osservanza dei divieti di cui al precedente art. 11;
- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inosservanza della normativa in materia di assicurazione obbligatoria RCA, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed in materia previdenziale;
- mancato rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità delle operazioni finanziarie di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- violazione di obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Auletta.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto verrà risolto, con effetto immediato, a seguito di comunicazione della Stazione Appaltante a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata indirizzata al legale rappresentante della ditta, fatti salvi il risarcimento dei danni arrecati all'Ente per l'eventuale nuovo contratto a stipularsi e per ogni altra spesa conseguente.

ART. 14 - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI E STIPULA

Il contratto sarà stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023. Le spese contrattuali, ove previste, saranno a carico della ditta appaltatrice.

ART. 15 - CODICE DI COMPORTAMENTO

La ditta appaltatrice dichiara di aver preso visione delle norme contenute nel "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Auletta", pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.auletta.sa.it, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", e di impegnarsi a portarle a conoscenza di tutti i propri dipendenti e collaboratori e a farle rispettare.

La violazione degli obblighi comportamentali derivanti dal citato Codice costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 16 - CONTROVERSIE

Ove dovessero insorgere controversie tra la Stazione Appaltante e la ditta appaltatrice in ordine all'interpretazione ed esecuzione del contratto conseguente all'aggiudicazione del presente appalto, la ditta appaltatrice non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto alla Stazione Appaltante, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del servizio. Laddove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria competente, individuata nel Foro di Lagonegro (PZ).

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La ditta appaltatrice si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy (D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679).

Gli operatori della ditta appaltatrice garantiscono la riservatezza delle informazioni relative ai minori ed alle rispettive famiglie di cui verranno a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

La ditta appaltatrice procederà al trattamento dei dati attenendosi alle seguenti istruzioni:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio, compresi i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei minori;
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto;
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In caso di violazione o omissione delle prescrizioni sopra descritte, la ditta appaltatrice è responsabile per i danni provocati agli interessati.

ART. 18 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente Capitolato, si rinvia alle norme del Codice Civile ed a ogni altra disposizione normativa vigente in materia in quanto applicabile.